

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1839-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 ottobre 2001 (v. stampato Senato n. 696)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

E DAL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per
il trasporto aereo

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 24 ottobre 2001*

(Relatore: **MURATORI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1839,

rilevato che il disegno di legge non risulta corredato dalle relazioni sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e tecnico-normativa (ATN), disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 2 dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire la parola: « euri » con la seguente: « euro », utilizzata come sostantivo indeclinabile nella Lettera circolare del Presidente della Camera del 25 settembre 2001, recante « Criteri per la redazione dei testi normativi in vista della fine della fase transitoria dell'unione monetarie e della cessazione del corso legale della lira ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari Costituzionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 354 del 2001, recante interventi urgenti per il trasporto aereo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La Commissione Bilancio,

esprime

sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante « Disposizioni urgenti per il trasporto aereo », come modificato dalla Commissione di merito;

considerato lo stato di crisi del settore del trasporto aereo a seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, ed evidenziata la straordinaria necessità ed urgenza di riconoscere una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, anche in considerazione della peculiare condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei rischi derivanti da atti di guerra o terroristici;

valutate positivamente le modifiche apportate dalla Commissione di merito, all'articolo 1, dirette ad estendere la garanzia ivi prevista alle imprese di gestione aeroportuale nonché a prorogare al 31 dicembre 2001 la garanzia prestata dallo Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 1, comma 2, primo periodo — che limita la garanzia dello Stato agli importi per i quali le compagnie di trasporto aereo non riescono ad ottenere copertura assicurativa dalle compagnie d'assicurazione — valuti la Commissione l'opportunità di

individuare criteri di valutazione dell'eccessiva onerosità dei premi richiesti dalle compagnie di assicurazione.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il provvedimento in oggetto;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare
compatibile con la normativa comunitaria;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n.354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *GazzettaUfficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001, N. 354

All'articolo 1:

al comma 2, secondo periodo, le parole: « un mese » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi »;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Subordinatamente al riesame della situazione nelle competenti sedi comunitarie, il termine di cui al precedente periodo può essere rinnovato, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2001 ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001, N. 354

All'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: « oneroso » sono aggiunte le seguenti: « nonché in favore delle imprese di gestione aeroportuale. »;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « le imprese di trasporto aereo » sono inserite le seguenti: « e le imprese di gestione aeroportuale »; al secondo periodo, le parole: « di trasporto aereo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 » e le parole da: « euri » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « euro, fino al 31 dicembre 2001. »;

soppresso;

al comma 3, le parole: « di trasporto aereo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 ».

Decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2001.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per il trasporto aereo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato lo stato di crisi del settore del trasporto aereo a seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 compiuti negli Stati Uniti d'America;

Visti gli atti di indirizzo formulati dall'Ecofin nella riunione del 22 settembre 2001 con particolare riguardo all'opportunità di un sostegno da parte dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea a favore delle imprese di trasporto aereo che sia limitato nel tempo e finalizzato a favorire un rapido riequilibrio economico del settore;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riconoscere una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, anche in considerazione della peculiare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei rischi derivanti da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento delle attività dalle stesse svolte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle attività produttive;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Lo Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA COMMISSIONE (*)

—

ARTICOLO 1.

1. Lo Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra

(*) Le modificazioni apportate dalla Commissione sono evidenziate in **neretto corsivo**.

(segue: testo del decreto-legge)

o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di passeggeri e merci a titolo oneroso.

2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese di trasporto aereo sono nell'impossibilità di ottenere una copertura assicurativa a causa del rifiuto da parte delle compagnie assicurative ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa di trasporto aereo e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di euro, per la durata di un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di trasporto aereo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e della Commissione)

o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di passeggeri e merci a titolo oneroso, **nonché in favore delle imprese di gestione aeroportuale.**

2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese di trasporto aereo **e le imprese di gestione aeroportuale** sono nell'impossibilità di ottenere una copertura assicurativa a causa del rifiuto da parte delle compagnie assicurative ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa **di cui al comma 1** e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di euro, **fino al 31 dicembre 2001.**

3. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese **di cui al comma 1**, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0012120